

TAR Marche - Sentenza 03/02/2004 n. 24

legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.3, 20.1

Le cause di esclusione da un pubblico incanto per il conferimento di un appalto di lavori pubblici non solo debbono essere espressamente indicate nei relativi atti di indizione o dalle norme che disciplinano, in generale, siffatte procedure, ma debbono essere formulati in modo tale da non lasciare alcun dubbio sul loro effettivo contenuto, non potendo accollarsi all'aspirante concorrente l'onere di individuarne gli inespressi significati. Le irregolarità definitivamente accertate in materia tributaria per poter validamente giustificare l'esclusione devono incidere sull'affidabilità. Allorché la stazione appaltante ravvisa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, che queste irregolarità incidono sull'affidabilità morale e professionale deve essere compiutamente esternato l'iter logico valutativo seguito.